



FNOMCeO

Il Presidente

COMUNICAZIONE N° 59

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Oggetto: obbligo formativo ECM per medici chirurghi e odontoiatri.

Cari Presidenti,

come è noto l'art. 16-quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. dispone che la **partecipazione alle attività di Formazione Continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale** in qualità di dipendente o libero professionista per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.

Inoltre si rileva che l'art. 19 del Codice di Deontologia Medica prevede che **“il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L'Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze”**.

Alla luce delle disposizioni sopraesposte si può affermare che l'aggiornamento rimane un preciso dovere di ogni professionista ed è fonte di responsabilità indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro organizzi o meno corsi di aggiornamento.

Ciò detto, si sottolinea altresì che l'Accordo, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni recante “La Formazione Continua nel settore Salute” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23.11.2017 prevede - all'art. 21 - che gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali vigilino sull'assolvimento dell'obbligo formativo dei loro iscritti ed emanino, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento di tale obbligo.



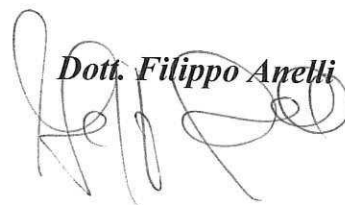
FNOMCeO

Il Presidente

Pertanto questa Federazione, nell'ambito dei propri compiti di indirizzo e coordinamento, invita gli Ordini territoriali, **stante il fondamentale ruolo nella funzione di accertamento attribuito agli stessi**, a sollecitare gli iscritti all'adempimento dell'obbligo formativo.

In conclusione si sottolinea che la verifica per il triennio 2014-2016 **non potrà avvenire prima del 31.12.2018**, termine entro il quale i professionisti avranno la possibilità - tramite il COGEAPS - di spostare a recupero del detto triennio i crediti maturati nell'anno solare 2017, mentre **per l'attuale triennio 2017-2019 sarà possibile verificare l'assolvimento dell'obbligo non prima del 31.12.2019** salvo eventuali proroghe stabilite dalla Commissione nazionale della Formazione continua.

Cordiali saluti

Dott. Filippo Anelli




MF/BB/MDF